REGOLAMENTO (CEE) N. 2282/70 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1970

che riapre la gara permanente in materia di esportazione di zucchero bianco di cui al regolamento (CEE) n. 1734/70

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1734/70 della Commissione, del 26 agosto 1970, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione dello zucchero bianco (3), gli Stati membri indicono gare parziali per l'esportazione di zucchero bianco ;

considerando che la sopradetta gara permanente è stata sospesa dal regolamento (CEE) n. 2026/70 della Commissione, dell'8 ottobre 1970, relativo alla sospensione della gara permanente in materia di esportazione di zucchero bianco di cui al regolamento (CEE) n. 1734/70 (4) ; che, tenuto conto dell'attuale situazione di approvvigionamento di zucchero, è apportuno porre fine nel più breve termine alla sospensione della gara permanente di cui trattasi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1734/70, sospesa dal regolamento (CEE) n. 2026/70, viene riaperta.

Articolo 2

Per le offerte relative alla prima gara parziale da effettuare dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 10,00 del 25 novembre 1970.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1º. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 30.
(4) GU n. L 223 del 9. 10. 1970, pag. 23.